

**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

Servizio Tecnico

CAPITOLATO D'ONERI

**delle condizioni sotto le quali è posto in vendita il materiale legnoso proveniente dal diradamento del bosco sito in Costa Verde in agro del comune di Arbus
Proprietà ex SARFOR S.p.A.**

Art. 1 - Ente proprietario del bene

L'Ente Foreste della Sardegna mette in vendita in esecuzione della Determinazione del Direttore del Servizio Tecnico n° 111 del 23.06.2008, il materiale legnoso ritraibile dal diradamento del bosco di conifere ubicato in Loc. "Costa Verde" di proprietà ex SARFOR S.p.A, nel Comune di Arbus.

Art. 2 - Materiale posto in vendita

Il materiale legnoso posto in vendita è costituito da:

- Circa 800 mc. (ovvero circa 4.800 q.li) di legname da ardere e comunque per la produzione di energia.
- Circa 200 mc. di legname da paleria di pino delle Canarie con corteccia da 4 m di lunghezza, quantificati in circa 3000 pezzi.

Art. 3 - Prezzo e rischi di vendita.

La vendita del materiale legnoso avviene a corpo partendo complessivamente dal prezzo a base d'asta di euro 24.000,00 oltre IVA di legge.

La vendita è fatta a tutto rischio, pericolo ed utilità dell'aggiudicatario. L'acquirente eseguirà l'esbosco, il carico ed il trasporto del legname nonché tutti i lavori occorrenti e contemplati nel presente capitolato d'oneri a rischio, conto e spese proprie senza che possa pretendere indennizzi o compensi di sorta per qualsiasi causa, anche di forza maggiore.

L'aggiudicatario non potrà pretendere mai diminuzione alcuna del prezzo per qualsiasi ragione.

Ai fini della corretta formulazione dell'offerta i partecipanti sono invitati a effettuare un sopralluogo per prendere visione del legname in vendita ed accertarsi e valutare la qualità e quantità del prodotto all'incanto. Per effettuare il sopralluogo si prega voler prendere accordi telefonando ai numeri 07027991 – 3204331045 (Dott. Vittorio Maxia).

Art. 4 - Pagamento del prezzo di aggiudicazione.

Il pagamento del legname dovrà essere effettuato in un'unica rata, all'atto della stipula del contratto mediante versamento sul C.C.B. n. 205404 C/O la Banca Nazionale del Lavoro, Servizio di Tesoreria, Largo Carlo Felice a Cagliari, ABI 01005, CAB 04800 IBAN IT69W010050480000000205404

Art. 5 - Consegna del lotto.

L'Ente Foreste della Sardegna provvederà con raccomandata a/r, a comunicare alla ditta aggiudicatrice ed al Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale del C.F.V.A competente per territorio il giorno in cui verrà effettuata la consegna.

La consegna, effettuata dal tecnico forestale funzionario dell'Ente venditore, avverrà in presenza dell'aggiudicatario o suo.

Il funzionario tecnico dell'Ente darà atto nel relativo verbale firmato dall'aggiudicatario dei termini, delle prescrizioni tecniche da usarsi nelle operazioni di esbosco, carico e trasporto.

Se l'aggiudicatario si rifiuta di sottoscrivere il predetto verbale ne saranno specificate le ragioni nel verbale stesso. Ove però egli rifiuti o condizioni la presa in consegna del materiale venduto, essa si ha come non avvenuta.

Nel caso in cui l'aggiudicatario non si presenti ad assumere la consegna, ogni altro termine derivante dall'applicazione del presente capitolato decorrerà a tutti gli effetti dalla data in cui la consegna era stata fissata (per come notificata con raccomandata a/r), anche se la stessa avvenga successivamente.

Fatti salvi i casi di forza maggiore, in nessun modo imputabili all'aggiudicatario, trascorso 1 (uno) mese – trenta giorni - senza che l'aggiudicatario abbia provveduto al completo ritiro del materiale, l'Ente Foreste potrà procedere alle operazioni di ritiro e allontanamento dal bosco del materiale non ritirato rivalendosi delle spese sul deposito cauzionale.

Art. 6 - Data d'inizio dei lavori.

L'aggiudicatario dovrà comunicare all'Ente Foreste della Sardegna il giorno in cui avranno inizio i lavori di esbosco, carico e trasporto.

Le suddette operazioni dovranno avere termine entro 30 giorni decorrenti dalla data di consegna del lotto.

Il legname non ritirato entro i termini su indicati e loro eventuali proroghe, passerà in proprietà dell'Ente, rimanendo pur sempre l'aggiudicatario responsabile di ogni spesa e conseguenza per il mancato sgombero e di quant'altro possa verificarsi per tale inosservanza.

Art. 7 – Proroga dei termini.

L'aggiudicatario può richiedere all'Ente la proroga dei termini fissati per il ritiro del legname esclusivamente per comprovate cause di forza maggiore.

La richiesta deve essere inoltrata almeno cinque giorni prima dello scadere dei termini stessi. L'Ente ha la facoltà di concedere o negare la proroga eventualmente richiesta.

La concessione di eventuale proroga è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del prezzo di aggiudicazione comprensivo di IVA.

Art. 8 - Rispetto delle Leggi Forestali

L'aggiudicatario, nelle operazioni di ritiro del legname è obbligato alla piena osservanza sia delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti, sia dei Regolamenti e delle Leggi Forestali in vigore. e al rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni regionali antincendi.

E' inoltre proibito all'aggiudicatario introdurre nel bosco materiale proveniente da altre lavorazioni e lasciare pascolare allo stato brado animali da tiro o di altro tipo.

Il trasporto dei prodotti si farà per le vie esistenti che, all'occorrenza saranno indicate dal funzionario incaricato dell'Ente e dagli agenti forestali competenti per territorio.

E' fatto divieto di apertura di nuove piste di esbosco ed ogni ulteriore allargamento di quelle esistenti, salvo espressa autorizzazione da parte dell'Ente Foreste e nulla-osta rilasciato dal Servizio Ispettorato Ripartimentale del C.F.V.A., al quale l'aggiudicatario dovrà fare contestuale istanza.

Art. 9- Rilevamento danni

Durante l'utilizzazione, nonché alla fine della lavorazione, il funzionario dell'Ente procederà alla presenza dell'aggiudicatario o suo rappresentante, al rilevamento dei danni eventualmente arrecati al bosco, con la marcazione - per quanto possibile - del rilevamento stesso a mezzo di vernice, con picchettazione od altro. Di tale rilevamento, sarà redatto apposito verbale da sottoscrivere tra i presenti. Copia del verbale verrà trasmesso, qualora si rilevino dei danni, al Servizio Territoriale Ispettorato del C.F.V.A. competente, affinché gli agenti forestali diano corso agli eventuali provvedimenti sanzionatori. Tale verbale, in ogni caso, sarà sottoposto al giudizio del collaudatore.

Per la rifusione dei danni, l'Ente potrà rivalersi direttamente sulla cauzione.

Art. 10 - Danneggiamento di piante

L'aggiudicatario ha l'obbligo di eseguire i lavori di esbosco, carico e trasporto senza arrecare danni alle piante, alle strade interne, e nel rispetto della vegetazione spontanea.

Eventuali danneggiamenti saranno risarciti secondo le norme del presente capitolato, delle P.M.P.F. e delle Leggi Forestali vigenti.

Art. 11 - Obblighi dell'aggiudicatario per i passaggi e la viabilità in genere

L'aggiudicatario è obbligato:

- 1) a tenere sgomberi i passaggi e le vie della tagliata in guisa che vi si possa transitare liberamente;
- 2) a riparare le vie, i ponti, i tombini, le chiudende, i termini, le barriere, i fossi, ecc... danneggiati o distrutti e qualunque altro guasto arrecato al bosco nel trasporto del legname;
- 3) ad esonerare e rivalere comunque l'Amministrazione anche verso terzi per qualunque fatto derivante dall'utilizzazione dei predetti passaggi, vie, ecc...

Art. 12 – Sicurezza delle operazioni

L'aggiudicatario dovrà adottare tutti quegli accorgimenti atti ad evitare il verificarsi di eventuali incidenti e danni in genere, a persone o ai beni dell'Amministrazione, di Enti o privati, eventi dei quali l'aggiudicatario sarà tenuto responsabile.

Nell'esecuzione dei lavori l'aggiudicatario è tenuto al rispetto e a tutti gli adempimenti in materia di sicurezza sugli ambienti di lavoro, come previsto dal D.lg. 626/94 dal D.lgs.494/96 e successive modifiche e integrazioni.

L'aggiudicatario è responsabile fino al collaudo di tutti i danni da chiunque e contro chiunque commessi che si dovessero verificare.

Art. 13 - Passaggio in fondi di altri proprietari

L'Ente, non assume alcuna responsabilità né onere per eventuali passaggi o piazze di deposito da formarsi nei fondi di altri proprietari.

Art. 14 - Interessi sulle penalità ed indennizzi

Le somme che l'aggiudicatario dovesse versare per indennizzi o penalità in favore dell'Amministrazione dell'Ente, dovranno essere pagate al più tardi entro **10 giorni** dalla notificazione del relativo verbale.

In caso di ritardo nel pagamento, l'aggiudicatario dovrà versare anche gli interessi legali.

Il Direttore del Servizio

Antonio Casula